

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 336 del 17 marzo 2020

Avvio del processo di attuazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la cultura". Approvazione del percorso complessivo e istituzione dell'Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo. Art. 38, comma 4, Legge regionale n. 17/2019.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, al fine di dare attuazione alla L.R. n.17/2019 "Legge per la Cultura", che prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale di provvedimenti propedeutici all'approvazione del primo programma triennale per la Cultura che sarà approvato dal Consiglio Regionale, si approva la sequenza logico-temporale di adozione dei citati provvedimenti. Inoltre, si approva l'istituzione e la disciplina dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo dal Vivo, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro interno alla Direzione Beni, Attività Culturali e Sport con compiti istruttori, propositivi e di supporto per le attività di detto Osservatorio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", di seguito LR 17, riordina e innova profondamente la disciplina del settore, la adegua al mutato quadro normativo di riferimento statale e comunitario, interpreta le istanze provenienti dal territorio, prevedendo al contempo l'abrogazione della maggior parte delle leggi regionali che ne regolano i molteplici ambiti. La nuova normativa costituisce lo strumento ideale per realizzare un'azione efficace e innovativa, volta a sviluppare la cultura in tutte le sue declinazioni, a favorire una maggiore fruibilità del patrimonio culturale, a sfruttare al massimo il potenziale in termini di sviluppo sociale ed economico, a sviluppare un rapporto più stretto e sinergico con il territorio.

Gli obiettivi perseguiti si inseriscono in un contesto che i numeri rappresentano in modo chiaro e significativo: in Veneto sono presenti oltre 350 tra musei, monumenti e aree archeologiche, circa 1000 biblioteche - di cui quasi 600 di pubblica lettura, 800 archivi che conservano un ricchissimo patrimonio archeologico, artistico, archivistico, bibliografico e naturalistico, più di 800 tra spazi teatrali e sale cinematografiche, oltre 3.800 Ville Venete. Inoltre, nel campo culturale e artistico, può contare su oltre 5.000 tra enti e istituzioni non profit, che impiegano circa 6.000 persone, tra addetti e lavoratori esterni, e più di 75.000 volontari.

Ancor più che nei contenuti e negli strumenti, la LR 17 segna un nuovo approccio nei confronti della cultura, che rinnova il modello tradizionale basato sulla suddivisione in materie e settori distinti, improntandolo a una visione più unitaria e completa delle espressioni culturali, intese come aspetti di una medesima realtà, e dell'azione regionale.

Perché la cultura possa diventare un autentico motore di sviluppo è necessario infatti che sia intesa come un insieme unico e compatto, capace allo stesso tempo di essere in osmosi con la realtà circostante e orientato verso una direzione precisa. In parziale opposizione dunque rispetto alla tradizionale divisione tra beni, luoghi, soggetti, attività e servizi culturali, la nuova legge enfatizza il valore sistemico dei rapporti interdisciplinari, che richiede linee d'intervento trasversali, destinate a coincidere con azioni specifiche volte al raggiungimento di obiettivi comuni e a essere fondate sui bisogni più autentici del Veneto.

Anche i nuovi strumenti di programmazione introdotti, il Programma triennale per la cultura e i Piani annuali, sono stati disegnati allo scopo, oltre che di costruire un impianto di ampio respiro e durata capace di attuare nel concreto i principi e le finalità della legge regionale, di diventare anche documenti di indirizzo complessivo, di interesse e competenza intersettoriale all'interno di una cornice unica.

Per poter applicare le disposizioni della LR 17 e attuare il primo ciclo di programmazione risulta necessario partire da un quadro normativo-disciplinare d'insieme definito in precedenza, con il varo di provvedimenti stabiliti in legge come propedeutici all'approvazione del primo Programma triennale per la cultura (di seguito Programma). Per determinarne i contenuti si potranno utilizzare in un primo tempo elementi e contenuti parziali, definizioni provvisorie che potranno realizzarsi pienamente quando tutte le componenti della legge saranno giunte a maturazione definitiva. L'impostazione di legge

che "si scrive" progressivamente costituisce un'importante operazione di amministrazione partecipata, legittimata dalle linee di indirizzo consigliate dall'Unione Europea per i processi legislativi comunitari.

È opportuno dunque che la notevole complessità del processo vada accompagnata dal disegno di un percorso d'attuazione predefinito e chiaro, che possa guidare l'azione regionale e supportare quel cambio di mentalità imprescindibile in un sistema che aspiri a essere armonico nello sviluppo e nelle sue declinazioni.

Si tratta dunque, con la presente deliberazione, di fissare in una sequenza logico-temporale di massima gli elementi di questo articolato processo richiesti dalla legge stessa, per giungere all'approvazione da parte del Consiglio regionale del primo Programma da rendere successivamente operativo attraverso i Piani annuali. Nel disegno del legislatore, infatti, al Programma viene affidata la costruzione del senso della cultura veneta: esso diviene il fulcro delle politiche regionali del comparto, ne definisce i criteri informativi, le strategie e le priorità di azione, gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi, i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale, i requisiti dei soggetti da coinvolgere, per costituire il quadro di riferimento per le istituzioni e gli operatori culturali in Veneto. I Piani annuali e i provvedimenti attuativi ne rispetteranno appieno il significato, con un'orchestrazione organica delle varie parti (art. 22 "Sistema regionale degli istituti della cultura" e art. 34 "Sistema regionale dello spettacolo"), fonti informative tra loro integrate (art. 12 "Sistema informativo regionale della cultura" e art. 38 "Osservatorio dello spettacolo dal vivo"), azioni propulsive settoriali.

Il flusso parte dalla conoscenza di informazioni e dati organicamente trattati e dal confronto con enti, istituzioni e associazioni, traccia le linee di indirizzo della programmazione triennale, arriva alla loro attuazione annuale con le priorità individuate, per concludersi infine mediante l'approvazione dei provvedimenti attuativi.

In questo quadro di notevole complessità e di fronte alla necessità di adottare discipline che mancano spesso di un precedente nelle leggi tuttora in vigore o che richiedono studi e ricerche, si ritiene che i primi provvedimenti da adottare debbano essere orientati alla formazione degli organismi chiamati a dare un apporto importante nella costruzione del Programma. In particolare l'istituzione dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo dal vivo, come primo elemento parte di quel Sistema informativo della cultura previsto dalla legge stessa, che consentirà di fondare la costruzione della politica culturale regionale su elementi conoscitivi certi. Seguirà contestualmente la costituzione della Consulta regionale della cultura (art. 10), per il suo ruolo fondamentale di tipo consultivo e propositivo nella costruzione di una autentica pianificazione partecipata e condivisa.

Il percorso di attuazione prevede dunque, con la presente deliberazione, l'istituzione dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo dal vivo (di seguito Osservatorio), di cui all'art. 38 della Legge regionale n. 17/2019, disciplinato nell'Allegato A alla presente deliberazione che ne individua composizione e funzionamento. Tale organismo, con sede presso la Giunta, avrà il compito di analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme, come supporto alla definizione delle politiche di settore ai fini dello sviluppo ed evoluzione del comparto. L'Osservatorio diventerà parte integrante del previsto Sistema informativo regionale della cultura, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.

L'Osservatorio, in particolare, fornisce ed elabora dati anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia; coordina ricerche di mercato legate a una più ampia diffusione delle attività di spettacolo; elabora studi e ricerche, anche in collaborazione con le Università del Veneto, di nuovi sistemi di diffusione culturale; realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali, verificandone gli sviluppi occupazionali; concorda le modalità di confronto e i protocolli di scambio dati con gli altri osservatori dello spettacolo e con i soggetti che conservano nei propri sistemi elementi e informazioni utili, allo scopo di poter disporre di una base conoscitiva ampia, integrata e aggiornata.

L'Osservatorio potrà raccogliere e utilizzare i dati relativi allo spettacolo, rispondendo e uniformandosi ai protocolli gestionali di funzionamento del costituendo Sistema informativo regionale, per garantire la perfetta integrazione con le banche dati qui interconnesse.

Per poter acquisire ulteriori elementi di conoscenza, compresi quelli di spesa, si ritiene utile individuare possibili forme di collaborazione anche con la SIAE, Società Italiana degli Autori e degli Editori, data la sua missione di tutela dei diritti dei suoi associati e per le conoscenze di cui è detentrica come titolare di un osservatorio dello spettacolo.

La realizzazione di queste attività implica la messa in campo di competenze professionali diversificate, alcune delle quali rinvenibili all'interno dell'amministrazione regionale. Si ritiene, per tale ragione, di coinvolgere nella struttura dell'Osservatorio, stabilmente, oltre alla competente Direzione beni, attività culturali e sport anche rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di statistica e ICT. In base ai temi trattati, potranno essere coinvolti rappresentanti delle strutture competenti in altre materie con una particolare attenzione alla formazione professionale e al lavoro.

Imprescindibile poi l'apporto delle conoscenze e delle sensibilità espresse da AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, nella sua articolazione dell'Unione Interregionale Triveneta, che rappresenta i soggetti, pubblici e privati, attivi nei

settori della prosa, della musica, della danza e dello spettacolo popolare.

Particolari conoscenze ed esperienze nella raccolta dei dati ha sviluppato inoltre ARTEVEN, Associazione regionale per la promozione e diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete, di cui la Regione del Veneto è socio e significativo sostenitore, che contempla nel proprio Statuto, all'art 3, comma 1, lettera d), un'attività finalizzata alla costituzione di un osservatorio permanente dello spettacolo dal vivo da attuare attraverso indagini e ricerche sul pubblico.

Per questo un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Osservatorio appare senz'altro da attribuire alle due Associazioni.

Nell'Osservatorio vanno poi rappresentate le istanze degli enti locali, in particolare dei Comuni, e a questo fine si chiederà alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) di indicare un proprio componente. Per garantire l'interlocuzione e il raccordo con il mondo universitario, si prevede la presenza di un rappresentante espresso da Fondazione Univeneto.

Inoltre, dovranno far parte dell'Osservatorio, per ciò che talune istituzioni rappresentano per il mondo della cultura e per il territorio, un rappresentante del Teatro Stabile del Veneto, nonché i rappresentanti della Fondazione Teatro La Fenice e della Fondazione Arena di Verona, che vantano profili di eccellenza anche a livello internazionale.

La definizione del programma di attività, delle fonti, dei mezzi e delle modalità di ricerca e di raccordo all'interno del costituendo Sistema informativo regionale della cultura previsto dall'art.12 della LR 17 sarà opera inizialmente del gruppo di lavoro come sopra individuato, supportato da risorse umane interne all'amministrazione regionale. Le eventuali necessità di risorse umane e finanziarie per la sua attuazione troveranno spazio all'interno della definizione delle attività contenute nella programmazione triennale prevista dalla LR 17/2019 o con altre modalità da individuarsi successivamente.

In continuità poi con la linea tenuta dalla Regione di una partecipazione ampia e condivisa nei processi che determinano le proprie scelte legislative e amministrative, si ritiene di avvalersi del Tavolo tecnico permanente dello spettacolo Regione del Veneto - Agis tre Venezie (istituito con DGR 1935/2014, rinnovato con DGR 2041/2015 e integrato nella sua composizione con DGR 647/2016) per analizzare aspetti specifici e condividere linee di indirizzo in materia di spettacolo che discendono dall'applicazione della LR 17.

A seguire, i provvedimenti da adottare sono così individuati:

- a. una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente, che definisca composizione e modalità di funzionamento della Consulta, con possibili articolazioni interne per settori di intervento, seguita dal successivo decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei suoi componenti.
- b. una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre alla Commissione consiliare competente, che da un lato costituisca e determini la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative di eventi e personalità che hanno segnato in modo rilevante la storia del Veneto; dall'altro costituisca appositi comitati regionali per le celebrazioni (art. 33, co.2). Dette commemorazioni di eventi e personalità verranno individuate nel Programma triennale della cultura e nei piani annuali di settore;
- c. una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre alla Commissione consiliare competente, che definisca i requisiti e le modalità di riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie (art. 23, co. 1); i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento degli stessi, anche in base ai dati che saranno raccolti dal Sistema informativo regionale e in accordo con i sistemi informativi nazionali integrati per musei e biblioteche; le prime linee guida per determinare gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura (art. 23, co.3);
- d. una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre alla Commissione consiliare competente, che definisca modalità e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'arte contemporanea (art.26);
- e. una deliberazione della Giunta regionale che definisca il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema regionale degli istituti della cultura (art. 22, co. 5), strumento di cooperazione tra istituti per valorizzare i rapporti con il territorio, qualificare l'offerta dei servizi e delle attività culturali, promuovere il patrimonio culturale, l'integrazione dei servizi, il miglioramento della loro gestione, il grado ottimale di organizzazione delle attività.

Appare dunque indispensabile sia mappare il panorama esistente con il supporto di esperti di altre strutture regionali interessate, sia procedere in modo che le novità proposte dalla Regione vengano discusse e condivise con i soggetti coinvolti. Si ritiene opportuna pertanto la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico interno alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, integrato da esperti del Sistema statistico regionale (SISTAR) e ICT, con compiti istruttori, propositivi e di supporto per le attività dell'Osservatorio, per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, per la formazione del Sistema regionale degli istituti della cultura e per le altre tematiche conseguenti al percorso di applicazione della LR 17.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

Vista la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17;

Vista le DGR n. 1935 del 28.10.2014, n. 2041 del 23.12.2015 e n. 647 del 11.5.2016;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la sequenza logico-temporale individuata in premessa per l'approvazione dei provvedimenti di avvio dell'attuazione della LR n. 17/2019 e le connesse azioni a supporto;
3. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, l'istituzione dell'Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo, previsto dall'art. 38 della LR n. 17/2019, disciplinato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che ne individua composizione e funzionamento;
4. di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro interno alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport integrato da esperti del Sistema statistico regionale (SISTAR) e della struttura informatica ICT, con compiti istruttori, propositivi e di supporto per le attività dell'Osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo, per la formazione dei sistemi territoriali e del Sistema regionale degli istituti della cultura e per le altre tematiche conseguenti al percorso di applicazione della LR n. 17/2019;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.